



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

CORTE DEI CONTI



0008421-27/07/2018-SC_LOM-T87-P

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO (RS)
30.07.18 012157
CAT.....CL.....FASC.....

Al Sindaco
Al Responsabile dei Servizi Finanziari
protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it
ragioneria@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it

All'Organo di revisione
giuseppina.selogni@lamiapcc.it
del Comune di Toscolano Maderno

e, p.c., al Ministero dell'Interno
finanzalocale.prot@pec.interno.it
posta-certificata@cert.interno.it

Oggetto: Deliberazione n. 218 del 23.06.2018

Si trasmette la deliberazione n. 218/2018/PRSP del 23 giugno 2018 emessa dalla Sezione regionale del controllo per la Lombardia per i provvedimenti di Vostra competenza.

Il Funzionario incaricato

Matteo Molteni





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Paolo Bertozzi	Presidente f.f.
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Cristian Pettinari	Primo Referendario
dott. Giovanni Guida	Primo Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 23 luglio 2018

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTI il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in

llh



favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l’art. 243-*bis* del TUEL, “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l’art. 243-*quater* del TUEL, “Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione”, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16 del 20 dicembre 2012, recante “Linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza”;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11 del 26 marzo 2013, che integra le “Linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza” di cui alla delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2013/INPR, recante “questioni di massima su taluni aspetti applicativi della disciplina concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-*bis* e seguenti TUEL”;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22 del 2 ottobre 2013, recante “Questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243 *bis* - 243 *quinquies* del TUEL come introdotti dall’art. 3, comma 1 lett. r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 36 del 20 dicembre 2016, avente ad oggetto la corretta interpretazione dell’art. 243-*quater* comma 7 Tuel con specifico riguardo al “grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi” in costanza del quale la stessa norma prevede l’attivazione della procedura di dissesto c.d. guidato;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 9 del 12 aprile 2017, avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 1, co. 714-bis, introdotto dall'art. 15 del d.l. 24/06/2016 n. 113 nella legge 28/12/2015 n. 208, in materia di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ex art. 243-bis Tuel”;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5 del 26 aprile 2018, riguardante le linee guida e il relativo schema istruttorio per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTA la deliberazione n. 46 del 14 febbraio 2013 con cui la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha fornito all'apposita sottocommissione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali le ulteriori indicazioni ex art. 243 quater del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la delibera del Consiglio comunale del Comune di Toscolano Maderno del 29 luglio 2014, n. 23 “delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis TUEL”, con cui l'ente locale disponeva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL;

VISTA la delibera del Consiglio comunale di Toscolano Maderno del 7 ottobre 2014, n. 47, di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno del 23 ottobre 2014, n. 11928, relativa alla richiesta istruttoria nei confronti dell'ente sul piano di riequilibrio finanziario;

VISTA la relazione relativa al piano di riequilibrio finanziario pluriennale trasmessa dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale con nota del 10 marzo 2015, n. 13166, pervenuta alla Sezione tramite posta elettronica certificata in data 10 marzo 2015 al prot. 2463;

VISTA la deliberazione n. 165 del 15 aprile 2015, con cui la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha deliberato di approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Toscolano Maderno adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 7 ottobre 2014;

VISTA la relazione del Comune di Toscolano Maderno acquisita al prot. n. 7118 del 5 luglio 2018 con cui era riferito lo stato di attuazione e il raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano ex art. 243 quater, comma 6, D. Lgs. n. 267/2000;

UDITO il relatore, dott. Giovanni Guida;

FATTO

L'ente locale, in data 29 luglio 2014, delibera piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolato su dieci anni) per far fronte a uno squilibrio di euro 5.307.970,00. A seguito di una fase istruttoria in cui sia la Corte dei Conti sia il Ministero dell'Interno hanno richiesto una relazione integrativa, con deliberazione n. 165 del 15 aprile 2015, questa Sezione ha approvato il piano di riequilibrio pluriennale predisposto dal comune di Toscolano Maderno ritenendo che lo stesso fosse *"conforme al contenuto prescritto dall'art. 243-bis del TUEL nonché congruo ai fini del riequilibrio finanziario. Le misure inserite e le risorse individuate, infatti, appaiono sufficienti a coprire il determinante fattore di squilibrio, derivante dal debito fuori bilancio nei confronti del creditore 2i Rete gas S.p.a. D'altronde, costituisce un elemento positivo il fatto che il comune abbia programmato il riequilibrio senza ricorrere al fondo di rotazione, nonostante la possibilità offerta dalla legge di un anticipo di risorse da parte dell'Erario"*.

Nella relazione semestrale inviata dall'organo di revisione del comune di Toscolano Maderno (acquisita al prot. Cdc n. 6826/2018) sono riportati i dati finanziari alla stregua dei quali il revisore ritiene le misure adottate dall'Ente coerenti con il piano di risanamento generale.

Con nota prot. n. 6992 del 2 luglio 2018, anche a seguito delle delibere di questa Sezione nn. 21/2018 del 07.02.2018 e n. 211 del 25.07.2017, il Magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di fornire ulteriori chiarimenti in merito a taluni aspetti alla data del 31.12.2017, nonché in relazione alla delibera di Consiglio comunale n. 19 del giorno 08.05.2018 avente ad oggetto il riconoscimento di un debito fuori bilancio ex art. 194 co. 1 lett. a) Tuel.

Il successivo 5 luglio 2018 (n. prot. Cdc 7118), è pervenuta la risposta istruttoria del Revisore dei conti del Comune di Toscolano Maderno.

DIRITTO

La presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art. 243 *quater*, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede che *"in caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243 bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia"*; nonché del comma 6,

secondo cui "ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti".

Prima di soffermarsi sulla relazione semestrale di cui al comma 6 da ultimo citato, occorre richiamare brevemente le "tappe" più rilevanti della vicenda.

Con deliberazione n. 165 del 15 aprile 2015, questa Sezione ha approvato il piano di riequilibrio pluriennale predisposto dal comune di Toscolano Maderno ritenendo lo stesso "conforme al contenuto prescritto dall'art. 243-bis del TUEL nonché congruo ai fini del riequilibrio finanziario. Le misure inserite e le risorse individuate, infatti, appaiono sufficienti a coprire il determinante fattore di squilibrio, derivante dal debito fuori bilancio nei confronti del creditore 2i Rete gas S.p.a. D'altronde, costituisce un elemento positivo il fatto che il comune abbia programmato il riequilibrio senza ricorrere al fondo di rotazione, nonostante la possibilità offerta dalla legge di un anticipo di risorse da parte dell'Erario".

Come anticipato, lo squilibrio complessivo determinato all'interno del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ammontava ad euro 5.307.970,00 di cui euro 4.867.970,00 per passività generate da contenziosi giudiziari ed euro 440.000,00 per passività generate con organismi partecipati.

Nella relazione semestrale pervenuta in data 25 giugno 2018, l'Organo di revisore del comune di Toscolano Maderno ribadisce che tra le «passività (potenziali) indicate nel Piano in Euro 440.000,00» comparivano:

- la fidejussione Garda Formazione per 140.000,00 euro, che «è stata regolarmente estinta con mandato n. 3246 del 10.10.2014 per un importo di euro 132.048,97»;
- la copertura del disavanzo S.M.G. S.r.l., indicata in 300.000,00 euro, che «è venuta meno per effetto della liquidazione della partecipata che sta avvenendo "in bonis", attraverso l'alienazione di asset di proprietà della partecipata e senza accollo da parte dell'Ente».

L'ulteriore criticità del piano di riequilibrio evidenziata nella deliberazione di questa Sezione n. 165/2015, era rappresentata dalla *«mancata accettazione della rateizzazione (su cui si fonda il Piano di riequilibrio) da parte del maggior creditore [...] (di oltre 4 milioni di euro)»*. Sebbene non ribadito nella relazione in esame, il Collegio rammenta che nella precedente relazione (prot. Cdc n. 346 del 15.01.2018) si osservava che la stessa *«è stata risolta. Infatti, in data 24.02.2016 è stato sottoscritto, tra il comune di Toscolano Maderno e la società, un accordo che sinteticamente prevede «il pagamento rateale in 10 anni della somma dovuta entro il 28.02 di ogni anno e l'anticipazione del pagamento delle ultime rate in funzione del 10% delle eventuali entrate straordinarie da alienazioni»*. Inoltre, nella precedente relazione, si dava, altresì, atto che *«per l'anno 2017 il Comune di Toscolano Maderno ha realizzato alienazioni per euro 1.180.000,00 ed il 10% di tale valore pari a euro 118.000,00 è stato liquidato alla 2i Rete Gas S.p.a. (Determina di Liquidazione DRG n. 69 del 19.12.2017)»*. In assenza di segnalazioni di criticità da parte del Revisore, il Collegio ritiene, conseguentemente, che il Comune abbia rispettato il pagamento della rata annuale scaduto il 28.02.2018.

In ordine allo stato di attuazione del piano, l'Organo di revisione espone l'andamento delle misure previste nel piano approvato da questa Sezione regionale. Con particolare riferimento all'addizionale Irpef, rileva che *«l'analisi delle entrate effettive rispetto a quanto previsto nel Piano evidenziano sino all'anno 2016 il superamento delle imputazioni a suo tempo inserite nel Piano stesso. Per quanto riguarda l'anno 2017 si registra una lieve differenza di euro -1.142,00 che non incide sulla bontà del Piano stesso»*. Inoltre, in relazione all'esercizio in corso (2018), evidenzia che *«l'Ente ha previsto una riduzione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF rispetto all'anno precedente, passata dallo 0,7% al 0,6%, con una minore previsione in bilancio della corrispondente entrata. Il differenziale tra entrata da addizionale IRPEF prevista nel Piano di riequilibrio pari a euro 482.142,00 e la previsione iniziale indicata nel bilancio per l'annualità 2018 pari a euro 410.000,00 ammonta a euro 72.142,00»*. Trattasi di differenza che *«non costituisce tuttavia un ostacolo alla prosecuzione dell'attuazione del piano»* sia per il venir meno di talune passività (i.e. i 300.000,00 euro di disavanzo SMG Srl non accollati dal Comune -per i quali era prevista la copertura in 10 quote annue costanti), sia per il criterio prudenziale con cui è stanziata l'addizionale Irpef, che prevede l'inserimento del gettito minimo rilevabile dalla

simulazione di calcolo del portale del federalismo fiscale. A titolo esemplificativo, l'Organo di revisione precisa che *«per l'anno 2018 il gettito minimo risultante dalla simulazione è di euro 408.649 (importo indicato nel bilancio euro 410.000) mentre il gettito massimo è di euro 499.641. La prudenza nella stima è rilevabile dalle riscossioni effettive avvenute negli ultimi anni che dimostrano incassi superiori agli accertamenti (maggiori incassi anno 2015 euro 73.797 - anno 2016 euro 60.641 - anno 2017 previsione iniziale euro 449.000 accertato euro 481.000 di cui ad oggi incassato euro 277.865,49)*. A supporto della sostenibilità degli obiettivi del piano, l'Organo di revisione evidenzia, altresì, che rispetto al 2014, l'Ente ha registrato un incremento netto degli introiti da parcometri dovuto in parte alla sostituzione graduale dei parcometri obsoleti e in parte al controllo capillare del territorio. A ciò si aggiunge la nuova gestione diretta dei parcometri comunali (in passato data in concessione all'Aipa), che *«ha generato una sostanziale riduzione delle spese correnti relative al servizio»*, come si evince dalla tabella fornita dallo stesso Revisore. Anche le alienazioni da avviarsi nel 2014, *«non si sono realizzate ma non si sono rese necessarie per effetto delle modificate esigenze»*.

Successivamente, l'Organo di revisione espone taluni dati di consuntivo 2017.

Rispetto a quelli di preconsuntivo indicati nella relazione ex art. 243-quater relativa al II semestre 2017, segnala che il FCDE (414.736,47 euro), seppur inferiore a quello di preconsuntivo 2017 (537.623,00 euro), è superiore all'importo che avrebbe dovuto assumere in applicazione del metodo ordinario (234.129,46 euro). Infatti ha precisato che l'Ente, *«in considerazione di alcune specifiche tipologie di crediti (es. i crediti tributari pregressi acquisiti da SMG), ha ritenuto effettuare un accantonamento maggiore»*.

In relazione alle risultanze del rendiconto 2017, con nota istruttoria prot. 6992 del 02.07.2018, il Magistrato istruttore ha chiesto di specificare *«la congruità del 'fondo spese e rischi futuri - fondo contenzioso'»*. Gli importi (presunti) delle passività potenziali e quelli dei relativi accantonamenti erano infatti invariati rispetto a quelli individuati in sede di consuntivo 2017.

Con nota di risposta prot. 7118 del 05 luglio 2018, l'Organo di revisione ha precisato che l'importo accantonato sul risultato di amministrazione (932.068,97 euro) è determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da

contenziosi e che ritiene congrua *«la quantificazione della passività potenziale probabile derivante dal contenzioso [...] effettuata dai legali dell'ente incaricati di seguire la vertenza e dai Responsabili di Area».*

Con medesima nota istruttoria (prot. Cdc n. 6992 del 02.07.2018), il Magistrato istruttore ha, altresì, chiesto di riferire sugli *«esiti della riconciliazione dei rapporti debito/credito tra il Comune e la società Garda Uno spa al 31.12.2017 specificando se le discordanze rilevate alla data del 31.12.2016 siano state superate».* Al 31.12.2016, infatti, i revisori di Comune e società avevano rilevato differenze, anche importanti, tanto sui debiti quanto sui crediti sussistenti con la società partecipata dal Comune.

Con risposta istruttoria (prot. 7118 del 05.07.2018) l'Organo di revisione ha chiarito che, al 31.12.2017, la differenza che ancora permane sui debiti del Comune è giustificata dalla diversa modalità di contabilizzazione delle operazioni in regime di scissione dei pagamenti. Dal lato dei crediti, invece, le discordanze sono dovute *«al mantenimento, nel bilancio del comune di Toscolano Maderno, del residuo attivo per il rimborso della seconda rata del 2017 dei mutui a carico dell'ATO (rimborsati da Garda Uno). In data 27/12/2017 con atto notarile rep. N. 111.232 racc.39.875 è avvenuto il conferimento di ramo di azienda relativo al Servizio Idrico Integrato di Garda Uno S.p.a in Acque Bresciane S.r.l. con efficacia dal 31/12/2017. A decorrere da tale data tutti i rapporti contrattuali e i debiti ed i crediti sono stati trasferiti alla società Acque Bresciane. Il credito di euro 69.669,42, correttamente mantenuto a residuo dal Comune di Toscolano Maderno, essendo stato ceduto al 31/12/2017 da Garda Uno ad Acque Bresciane s.r.l., non costituisce più un debito della Società, bensì di Acque Bresciane S.r.l.. Il Comune di Toscolano ha emesso fattura per il rimborso delle rate di rimborso mutui del secondo semestre 2017 ad Acque Bresciane s.r.l.».*

Passando alla gestione del I semestre 2018, nella relazione oggi in esame, l'Organo di revisione sottolinea che *«l'ultima variazione di Bilancio (delibera C.C. n. 20 del 08.05.2018) evidenzia l'equilibrio generale del bilancio. I prospetti degli equilibri di bilancio dimostrano inoltre un avanzo della gestione di competenza corrente (avanzo economico) di euro 388.800,00».*

In relazione alla gestione in corso, questo Collegio non può esimersi dal ricordare che con delibera consiliare n. 19 del 08.05.2018 acquisita da questa Sezione al prot. 5378 del

24.05.2018, il Consiglio comunale di Toscolano Maderno ha attivato la procedura *ex art. 194 Tuel* per il riconoscimento *«del debito fuori bilancio a seguito del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto ad istanza dell'Avvocato Franco Baratti pari all'importo complessivo di € 46.065,56»*.

L'analisi di detta delibera, ha indotto il Magistrato istruttore a formulare la richiesta istruttoria di cui al prot. 6992 del 02.07.2018 nei seguenti termini: *«produrre una relazione che chiarisca: - natura e data di insorgenza dell'«altra parte di prestazioni professionali più risalenti», in relazione alle quali si prospetta un prossimo separato giudizio per l'importo di 188.704,00 euro (cfr. p. 1 del ricorso per ingiunzione allegato alla sopra citata delibera di CC) - anche in considerazione del cattivo esito del tentativo di conciliazione (cfr. p. 1 allegato C)- avendo cura di specificare le cautele (es. fondo rischi) adottate a tutt'oggi (rendiconto 2017 e gestione 2018) per la copertura di dette passività potenziali, attestandone, se del caso, la congruità; - le modalità di finanziamento del debito fuori bilancio 'riconosciuto' con la suddetta delibera di CC (46.065,56 euro relativi alle sole cause -5 su 7- per le quali manca il corretto impegno di spesa), atteso che per il relativo finanziamento, detta delibera rinvia alla delibera di variazione di bilancio 2018-2020 da adottarsi quale successivo punto dell'ordine del giorno della medesima seduta; - le motivazioni per cui si è reso necessario ricorrere alla procedura di cui all'art. 194 tuel atteso che 5 dei 7 incarichi oggetto di atto di precetto sono stati conferiti nel 2012; - le misure adottate per evitare l'insorgenza di nuovi casi di riconoscimento di debiti fuori bilancio, anche in considerazione dell'assoggettamento del Comune al piano di riequilibrio finanziario»*.

In sede di risposta istruttoria (prot. Cdc n. 7118 del 05.07.2018), l'Organo di revisione ha riferito quanto segue.

- a. Sulla natura e data di insorgenza dell'altra parte di prestazioni professionali più risalenti, ha affermato che *«il comune di Toscolano Maderno ha, negli anni, affidato all'Avvocato Franco Baratti innumerevoli incarichi di patrocinio legale relativi alle cause giudiziali nelle quali il comune era ed è tutt'ora parte. Le tipologie di procedure seguite per conferire gli incarichi si possono sostanzialmente dividere come segue: a) incarichi conferiti previa delibera di Giunta comunale di costituzione in giudizio sottoscrizione disciplinare di incarico - determina di assunzione di spesa; b) incarichi conferiti previa delibera di Giunta comunale di costituzione in giudizio sottoscrizione disciplinare di incarico - senza*

determina di assunzione di spesa; c) incarichi conferiti previa delibera di Giunta comunale di costituzione in giudizio senza sottoscrizione disciplinare di incarico - senza determina di assunzione di spesa; d) incarichi conferiti senza alcun atto approvato e sottoscritto. [...]

Il decreto ingiuntivo [ndr: allegato A della delibera] ha per oggetto incarichi affidati in base al procedimento di cui alla lettera b) per il quale l'Ente ha proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio. L'avvocato Franco Baratti, in data 3 novembre 2017, ha richiesto all'Ordine degli Avvocati di Brescia il rilascio del parere di congruità per ulteriori cause, rispetto a quelle oggetto del decreto ingiuntivo, per agire con separato giudizio. Per contro, il comune di Toscolano Maderno, tramite pec del 19/12/2017 prot. n. 19562 trasmessa all'Ordine degli Avvocati di Brescia, contestava in modo dettagliato quanto richiesto e dichiarato dall'Avvocato Franco Baratti (Allegato 1). Quanto alla quantificazione della somma di euro 188.704,00 (cifra dichiarata dall'Avvocato Franco Baratti per agire con separato giudizio ma non riconosciuta dall'Ente) l'Ente ha adottato le seguenti cautele:

I. Accantonamento, in sede di consuntivo 2017, di una quota di avanzo di amministrazione ricompresa nel Fondo spese e rischi futuri, di euro 171.416,81. L'importo è stato determinato sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile di procedimento, dott.ssa Edi Fabris;

II. Stanziamento nella voce "Fondi per spese potenziali" del bilancio di previsione 2018-2020 della somma di euro 51.000,00 per l'esercizio 2018, di euro 45.000,00 per l'esercizio 2019 e di euro 45.000,00 per l'esercizio 2020.

Lo scrivente Organo di Revisione ha ritenuto più che congrui gli accantonamenti effettuati dall'Ente».

- b. Sulle modalità di finanziamento del debito fuori bilancio, ha allegato la delibera C.c. n. 20 del giorno 08.05.2018 con cui è stato applicato l'avanzo vincolato per un importo pari al debito fuori bilancio riconosciuto (46.065,56 euro).
- c. Sulle motivazioni per cui si è reso necessario ricorrere alla procedura di cui all'art. 194 Tuel atteso che 5 dei 7 incarichi oggetto di atto di precetto sono stati conferiti nel 2012, l'Organo di revisione ha ribadito che si tratta di incarichi conferiti previa delibera di Giunta comunale di costituzione in giudizio, con sottoscrizione del disciplinare di incarico ma senza determina di assunzione di spesa. Ha poi dettagliato le attività processuali 2012 a cui si riferiscono detti incarichi

specificando che «dalle registrazioni contabili dell'ente risulta che per il 2012, in riferimento alle suddette attività processuali non risultavano assunti, da parte dei competenti Responsabili, singoli impegni di spesa associati a ciascuna vertenza, ma un impegno di spesa generico ed incapiente, a favore dell'avvocato Baratti per "Onorari, attività legale ricorsi e cause varie 2012"», mentre per altre due cause (Garda Yachting Charter 2015 e Kolony) esistevano regolari impegni di spesa. Tale ultima circostanza ha permesso di effettuare il riconoscimento del debito fuori bilancio per il minore importo di 46.065,56 euro, a fronte dei 54.934,34 euro del decreto ingiuntivo. Infine, allega la 'Relazione per il riconoscimento del debito a seguito di decreto ingiuntivo e precetto notificato dall'avvocato Franco Baratti' allegata alla delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio in parola.

- d. Infine, con riferimento all'informativa sulle misure adottate per evitare l'insorgenza di nuovi casi di riconoscimento di debiti fuori bilancio, anche in considerazione dell'assoggettamento del Comune al piano di riequilibrio finanziario, l'Organo di revisione riferisce dell'«accurata attività di monitoraggio introducendo sistematicità di controlli sulla formazione della spesa» posta in essere dal Comune. In particolare, ricorda l'«attività di formazione da parte del Segretario Comunale, con riunioni periodiche con i Responsabili di area e [...] attività di vigilanza da parte dell'Organo con verifiche a campione sulla regolarità delle procedure di contabilizzazione delle spese».

Nel rammentare che una corretta programmazione e gestione finanziaria dell'Ente locale impone che tutte le spese siano anticipatamente previste nel documento di bilancio approvato dal Consiglio comunale e che le decisioni di spesa siano assunte nel rispetto delle norme giuscontabili che ne disciplinano la procedura (artt. 151 e 191 TUEL), questo Collegio osserva che per un ente in via di risanamento la corretta programmazione della spesa è di fondamentale importanza, in maniera da non ripresentare quelle scorrette pratiche contabili che hanno determinato la situazione di predissesto, prima fra tutte, la creazione di debiti fuori bilancio.

A tale proposito, si ricorda, su un piano più generale, che con delibera n. 11/2018, le Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte hanno sottolineato l'importanza di riconoscere eventuali debiti fuori bilancio in modo tempestivo, per

evitare possibili elusioni dei vincoli di finanza pubblica e che il riconoscimento del debito fuori bilancio deve avvenire per l'intero importo, senza alcuna possibilità di tenere conto di eventuali rateizzazioni, in quanto «in relazione ai debiti fuori bilancio, che costituiscono obbligazioni perfezionate e scadute, ma non registrate in bilancio tempestivamente ai sensi dell'art. 183 TUEL, il principio della contabilità finanziaria 9.1 dell'allegato A/2 del d.lgs. n. 118/2011 dispone testualmente che "L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto". Deve, conseguentemente, escludersi la possibilità di detrarre l'ammontare di quanto oggetto di accordi di rateizzazione, in quanto tali accordi riguardano i soli tempi di pagamento ed hanno effetto esclusivamente sulla cassa».

In conclusione, in base al contenuto della relazione semestrale in esame, questa Sezione in merito allo stato di attuazione del piano ed al raggiungimento degli obiettivi intermedi **formula un giudizio sostanzialmente positivo.**

Il Comune di Toscolano Maderno dovrà, comunque, continuare a dare rigorosa attuazione alla procedura deliberata, assicurando il pieno rispetto delle norme giuscontabili, mentre questa Sezione e l'Organo di revisione contabile, secondo le rispettive competenze, vigileranno sulla concreta attuazione del piano e sul puntuale raggiungimento degli obiettivi intermedi, anche analizzando le relazioni periodicamente prodotte sul punto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia

DELIBERA

di prendere atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio del Comune di Toscolano Maderno nei limiti di quanto riferito dall'organo di revisione nella relazione;

INVITA

l'Ente a proseguire nell'attuazione del piano;

FISSA

nei quindici giorni successivi alla data del 31 dicembre 2018 il termine per la trasmissione della relazione semestrale ex art. 243 quater, comma 6, Tuel

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione:

- al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera.
- al Revisore dei conti del Comune di Toscolano Maderno.


Il Magistrato istruttore

(dott. Giovanni Guida)



Il Presidente f.f.

(dott. Paolo Bertozzi)



Depositata in Segreteria il

23 LUG 2018

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

